



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 7 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - ALA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8

DITTA "BOLOGNA ECOSERVICE S.R.L."

(PARTITA IVA 06553690824)

"MODIFICA SOSTANZIALE EX ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PER UN CENTRO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (OPERAZIONI DI RECUPERO R5 ED R13 E SMALTIMENTO D15) SITO IN VIA REGIONE SICILIANA S.E. N. 8447 AUTORIZZATO CON D.D.G.N. 8 DEL 12/01/2017 E SUCCESSIVA VOLTURA CON D.D.G. N. 580 DEL 13/06/2018.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 27 settembre 2010 "definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica"
- VISTO il Regolamento 14 giugno 2006, n. 1013. Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani" approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTA la decisione della Commissione Europea del 18/12/2014 relativa all'elenco dei rifiuti;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d'incidenza al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia";
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - "*in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente

- recante “Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell’A.R.T.A. il quale prevede che “l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell’ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall’Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- VISTO il decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n. 10 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la “Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”
- VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 – “Criteri di formazione delle tariffe” dell’Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque – Osservatorio rifiuti;
- VISTA l’Ordinanza commissariale n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell’Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia”, e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il D.P. Reg. n. 0008 del 04 Gennaio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti all’Ing. Salvatore Cocina;
- VISTO il D.D.G. n. 1494 del 27 ottobre 2017 con il quale è stato conferito all’Arch. Antonino Rotella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazioni - Impianti gestione rifiuti - A.I.A.”;
- VISTO il D.D.G. n. 1379 D.A.R. del 20/11/2018, con il quale, ai sensi dell’art.8, c.1 della L.R. 10/2000, l’arch. Antonino Rotella, Dirigente del Servizio 7 “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A. è stato delegato, nell’ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimenti dell’Acqua e dei Rifiuti, ad adottare tutti i provvedimenti finali dei procedimenti istruiti dal predetto Servizio 7;
- VISTO il D.P.R. del 27/06/2019 pubblicato sulla GURS n.33 del 17/07/2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.D.G. n. 960 del 06/08/2019, con il quale il Dirigente Generale ha confermato l’incarico di Dirigente del Servizio 8 (*ex Servizio 7*) “Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.”, all’arch. Antonino Rotella;
- VISTO il D.D.G. n. 8 del 12/01/2017 con il quale la Ditta Palermo Recupero è stata autorizzata all’esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R15) di rifiuti inerti non pericolosi nonché di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi (legno, vetro, plastica, ferro e acciaio, metalli misti) in Viale Regione Siciliana SE n. 8447, foglio di mappa 108, P.lle n. 24, 339, 537, 1288, 1289, 120 e quota parte P.lle n. 25, 30, 242, 430, 438, 503, 1293;

- VISTO il D.A. n. 271/gab dell'11/07/2016 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, con il quale è stato espresso giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni sul progetto di cui sopra, con esclusione dalla procedura di VIA per operazioni R13 di messa in riserva, R5, recupero dei rifiuti inerti mediante impianto di frantumazione, potenzialità 150.000 t/anno, ed R4, recupero dei metalli che derivano dal deferrizzatore;
- VISTO il D.D.G. n. 580 del 13/06/2018, con il quale il D.D.G. n. 8/2017 è stato volturato dalla Ditta Palermo Recupero di Bologna Antonino alla Ditta Bologna Ecoservice S.r.l. ed è stato inoltre integrato il codice CER 190902 (fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua), da gestire nei limiti della potenzialità massima annua autorizzata con l'art. 4 punto 2) del D.D.G. n. 8/2017.
- VISTA l'istanza acquisita al prot. DAR n. 26529 del 27/06/2018, con la quale la Ditta Bologna Ecoservice S.r.l. ha chiesto la modifica dell'autorizzazione, relativamente all'operazione R5, da 70.000 t/anno a 100.000 t/anno, specificando che il frantoio ha una capacità massima giornaliera di 800 t/g e che la Ditta avrebbe aumentato la potenzialità considerando 280 gg lavorativi e una media giornaliera di 350/400 tonnellate;
- VISTA la nota prot. n. 009/2018, acquisita al prot. D.A.R. n. 41651 del 08/10/2018, con la quale la Ditta Bologna Ecoservice S.r.l. ha sollecitato la richiesta del 27/06/2018;
- VISTA la nota prot. 011/2018, acquisita al prot. D.A.R. n. 43699 del 18/10/2018, con la quale la Ditta Bologna Ecoservice S.r.l., rappresentando l'urgenza, ha rettificato la richiesta di incremento per l'operazione R5 da 70.000 t/anno a 140.000 t/anno, per una media di lavorazione giornaliera di 500 t/giorno;
- VISTA la nota prot. 004/2019, acquisita al prot. D.A.R. n. 8672 del 27/02/2019, con la quale la Ditta Bologna Ecoservice S.r.l., confermando la richiesta di modifica dei quantitativi in R5 da 70.000 a 140.000 t/giorno ed allegando planimetria di progetto - elaborato n. B - ha chiesto:
- La sostituzione dell'operazione D15 alle operazioni R13 ed R5 autorizzata per le miscele/guaine bituminose di cui al CER 170302 (in quanto tale materiale non trova applicazione nell'attività R5);
 - L'inserimento del CER 170508 (pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507) da sottoporre alle operazioni R5 ed R13.
- VISTA la nota del 04/06/2019, acquisita al prot. D.A.R. n. 23677 del 04/06/2019, con la quale la Ditta Bologna Ecoservice S.r.l., confermando le superiori richieste e ribadendo il carattere di urgenza, ha inoltre chiesto l'inserimento del codice CER 200202 "terra e roccia", d sottoporre alle operazioni R5 ed R13, allegando planimetria di progetto revisionata;
- VISTA la nota prot. n. 24364 del 07/06/2019, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ritenendo che il complesso delle operazioni richieste nel corso del tempo potesse prefigurarsi come modifica di tipo sostanziale, ha convocato apposita conferenza dei servizi, per l'esame della problematica in oggetto, in data 27/06/2019;
- VISTO il Verbale di Conferenza dei Servizi del 27/06/2019, convocato con nota prot. n. 24364 del 07/06/2019, nel corso della quale il progettista ha depositato e trasmesso relazione tecnica e planimetria di progetto aggiornata, relazione idrogeologica (riferita al progetto autorizzato), in cui sono apportate le seguenti modifiche:
- Incremento quantitativo annuo per l'operazione R5 da 70.000 a 140.000 t/a;
 - Sostituzione dell'operazione D15 per sole le membrane bituminose di cui al CER 170302 al posto di R13 ed R5, per una quantità nel contemporaneo non superiore alle 5 tonnellate; rimanendo le operazioni invariate per le miscele bituminose di cui allo stesso codice CER.
 - Inserimento del CER 170508;
 - Inserimento di un ulteriore box ufficio prefabbricato
- Inoltre, viene dichiarato che "l'attività non rientra tra quelle elencate nell'All. 1 del D.P.R. 151/2011 in quanto si tratta di materiali inerti e il deposito nel contemporaneo delle membrane bituminose sarà inferiore a 5 tonnellate; pertanto le modifiche non necessitano di parere di conformità da parte del Comando Provinciale dei VV.FF."

- VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 27870 del 28/06/2019, con la quale la Ditta Bologna Ecoservice S.r.l. ha trasmesso agli enti convocati nella conferenza dei servizi la seguente documentazione, già acquisita nel corso della medesima conferenza del 27/06/2019:
- Relazione tecnica;
 - Planimetria di progetto;
 - Relazione idrogeologica allegata al progetto approvato di cui al D.D.G. n. 8 del 12/01/2017;
- VISTA la nota del Comune di Palermo – Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e della Pianificazione Urbanistica, prot. n. 836089 del 02/07/2019, acquisita al prot. DAR n. 28521 del 02/07/2019, nella quale “(...) atteso che il parere emesso dall’Ufficio viene rilasciato sulla scorta dei dati di progetto e delle norme tecniche di attuazione del Piano, si ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per l’emissione di un nuovo avviso”
- VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 29916 dell’11/07/2019, con la quale la Ditta Bologna Ecoservice S.r.l. ha trasmesso agli enti convocati nella conferenza dei servizi relazione tecnica integrativa, nella quale chiede di ottenere un aggiornamento dell’autorizzazione dell’impianto in questione a seguito dell’emanazione del D.M. 28/03/2018 n. 69;
- VISTO il Verbale di Conferenza dei Servizi del 04/09/2019, convocato con nota prot. n. 32971 del 01/08/2019, nel corso della quale sono state acquisite le seguenti note/pareri:
- Nota prot. DAR n. 35981 del 04/09/2019, con la quale il progettista incaricato trasmette relazione tecnica box prefabbricato aggiuntivo;
 - Nota prot. n. 1991 del 03/09/2019, acquisita al prot. DAR n. 35989 del 04/09/2019, con la quale l’ASP Palermo – UOC Igiene degli Ambienti di Vita esprime parere favorevole, esclusivamente dal punto di vista igienico sanitario, alle modifiche richieste;
 - Nota prot. n. 69445 del 03/09/2019, acquisita al prot. DAR n. 35888 del 03/09/2019, con la quale la Città Metropolitana di Palermo, Direzione Polizia Provinciale e Ambiente, trasmette parere favorevole con prescrizioni al progetto di che trattasi;
- Nel corso della conferenza il Comune di Palermo - Area della Pianificazione Urbana – “esprime parere favorevole a condizione che la ditta produca la rideterminazione degli indici urbanistici previsti dal comma 3 dell’art. 14 delle N.T.d.A. del P.R.G. vigente di questo Comune, che dovranno essere richiamati nel nuovo provvedimento che sarà emesso dalla Regione Siciliana”;
- VISTA la nota della Ditta Bologna Ecoservice acquisita al prot. DAR n. 37593 del 16/09/2019, con la quale, in riferimento al verbale della conferenza dei servizi, trasmette la relazione tecnica in ottemperanza a quanto richiesto dal comune di Palermo e dalla Città Metropolitana di Palermo
- In particolare, secondo quanto richiesto in conferenza dei servizi del 04/09/2019 dal Comune di Palermo, viene dichiarato il rispetto dei parametri urbanistici di cui al comma 3 dell’art. 14 delle N.T.d.A. del P.R.G. vigente per il Comune di Palermo:
- Il lotto continua ad essere superiore a mq 3000, in quanto è di circa 5.310 (non ci sono variazioni);
 - Area totale coperta lorda: con il nuovo box prefabbricato diventa di mq 40 (mq 25,4 esistenti + mq 14,6 nuovo box). Il rapporto di copertura è comunque inferiore al 40%;
 - Altezza massima non superiore a mt 3,00;
 - Indice di piantumazione 1058 (circa il 20% di mq 5.310) (non ci sono variazioni);
 - Il nuovo box prefabbricato viene posto a mt 5 dal confine, in allineamento a quelli esistenti, ed a circa mt 20 dal filo stradale.
- Relativamente al parere della Città Metropolitana di Palermo prot. n. 69445 del 03/09/2019, la ditta, recependo nella relazione tecnica allegata alla nota prot. DAR n. 37593 del 16/09/2019 le condizioni in essa contenute dichiara che:
- Per le membrane bituminose di cui al CER 170302, da destinare a deposito preliminare D15, si prevede una capacità di 5 t/giorno e il destinatario sarà una discarica per rifiuti non pericolosi (...);

- Per i rifiuti di terra e roccia individuati al CER 200202, non trovando applicazione nelle norme tecniche vigenti per il recupero rifiuti, verranno destinati all'operazione D15 di deposito preliminare, con una capacità massima di 15 t/giorno (...);
- Per i rifiuti costituiti da pietrisco tolto d'opera di cui al CER 170508 si condivide che verranno ammessi in impianto nei limiti delle 12.000 t/anno in ottemperanza a quanto previsto nell'allegato 4 al D.M. n. 186 del 05/04/2006. Tale rifiuto, non essendo contemplato nel D.A. 271/gab dell'11/06/2016 verrà avviato all'operazione di recupero R5 in misura non superiore alle 10 t/giorno;
- Per quanto riguarda l'incremento di potenzialità annua per l'operazione R5, nella relazione tecnica allegata alla nota prot. n. 37593 del 16/09/2019 viene riportata la seguente specifica orientativa per tipologia di rifiuto:

CER	DESCRIZIONE	OPERAZIONE	tonn/anno
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	R5	50
170101	Cemento	R5	7.000
170102	Mattoni	R5	50
170103	Mattonelle e ceramiche	R5	400
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5	100
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R5	9.000
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5	32.000
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5	3.000
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R5	400
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R5	88.000

- ACCERTATO che la ditta "Bologna Ecoservice s.r.l." (P.I. 06553690824), con sede legale in Corso dei Mille n. 1375 Palermo, è iscritta nella "White list" della Prefettura di Palermo con scadenza il 20 giugno 2020;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/2011, e ss.mm.ii;
- VISTA la ricevuta di pagamento, effettuato il 15/10/2019, della tassa di concessione governativa in applicazione dell'art. 6 della L.R. n. 24/93;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla Ditta con nota prot. n. 37192 del 12/09/2019, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento;*
- VISTO il Certificato di Iscrizione alla CCIAA di Palermo ed Enna del 18/04/2019, documento n. T313425255 dal quale si evince, tra l'altro, che la ditta "Bologna Ecoservice" S.r.l. è iscritta nel registro delle imprese con n. 06553690824;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;



- CONSIDERATO** che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11, e ss.mm.ii., nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO** il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la ditta "Bologna Ecoservice s.r.l.", facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e che prevedono sanzioni nel caso in cui si cerchi di eluderli;
- Ritenuto** pertanto di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia e di considerare acquisito, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della L. n. 241/90, *"l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;
- RIENUTI** resi favorevolmente, senza condizioni, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. n. 241/90, i pareri di ARPA Sicilia – Struttura Territoriale di Palermo e Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Area 2 – UTA, relativamente alle emissioni in atmosfera;
- RIENUTO** pertanto, di dover applicare, ai fini dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, le prescrizioni previste per impianti analoghi, che, comunque, non potranno essere meno restrittive di quelle fissate dalla normativa vigente;
- RIENUTO** pertanto, di poter approvare alla Ditta Bologna Ecoservice S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii la modifica sostanziale per un centro di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di recupero R5 ed R13) sito in Via Regione Siciliana S.E. n. 8447, autorizzato con D.D.G. n. 8 del 12/01/2017 e successiva voltura con D.D.G. n. 580 del 13/06/2018;
- RIENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, anche se più restrittive;

A termini della vigente normativa;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, e ss.mm.ii sono approvate le seguenti modifiche sostanziali all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di recupero R5 ed R13) sito in Via Regione Siciliana S.E. n. 8447, autorizzato con D.D.G. n. 8 del 12/01/2017 e successiva voltura con D.D.G. n. 580 del 13/06/2018:

- Incremento quantitativo di rifiuti per la sola operazione R5 da 70.000 a 140.000 t/anno;
- Inserimento dell'operazione D15 al posto di R13 ed R5 per le sole le membrane bituminose di cui al CER 170302 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301), per una capacità massima di 5 t/giorno;
- Operazione di deposito preliminare D15 per il rifiuto con codice CER 200202 per una capacità massima di 15 t/giorno;
- Inserimento del rifiuto con codice CER 170508 (pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507), per un quantitativo massimo di 12.000 t/anno per l'operazione R13 e massimo di 10 t/giorno per l'operazione R5;

- Inserimento di un ulteriore box ufficio prefabbricato, per il quale la ditta ha dichiarato il rispetto dei parametri urbanistici di cui al comma 3 dell'art. 14 delle N.T.d.A. del vigente P.R.G. del comune di Palermo, come riportati nella reazione tecnica allegata alla nota prot. n. 37593 del 16/09/2019;

ART. 2

Relativamente al codice CER 170302, lo stesso potrà cessare di essere qualificato come rifiuto e potrà essere trattato dalla Ditta Bologna Ecoservice s.r.l. come "granulato di conglomerato bituminoso", a condizione che esso soddisfi tutti i criteri di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152"*. Il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1, del D.M. 28/03/2018 n. 69 dovrà essere attestato dalla Ditta Bologna Ecoservice s.r.l. tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 de D.P.R. 28/12/2000 n. 445. La ditta è altresì onerata al rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 dell'art 4 del predetto D.M.28/03/2018 n. 69.

ART. 3

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutti i seguenti limiti e prescrizioni:

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs. 152 del 03/04/2006, e ss.mm.ii., e del D.M. 05/02/1998, e ss.mm.ii.;
2. Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi ammessi in impianto per l'operazione di messa in riserva R13 è di 71.000 t/anno, mentre la capacità di stoccaggio in contemporanea è di 1.900 tonnellate;
3. Il quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi da sottoporre all'operazione di recupero R5 è pari ad 140.000 t/anno;
4. Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di sei mesi. Entro tale termine i rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltimento;
5. Le zona di messa in riserva e di deposito preliminare dovranno essere opportunamente impermeabilizzate;
6. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate secondo le seguenti modalità:
 - Tutti i rifiuti in ingresso devono entrare in impianto accompagnati dalla "scheda descrittiva del rifiuto" per caratterizzazione di base, che dovrà certificare la presenza o l'assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:
 - Provenienza ciclo produttivo;
 - Materie prime impiegate;
 - Eventuali esiti di autocontrollo;
 - Informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;
 - Il campionamento, le analisi e la compilazione della scheda descrittiva, effettuate a cura del titolare dell'impianto dei rifiuti, sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento dell'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengono modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
 - Il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto ed alla Ditta. Per il campionamento si devono applicare le norme UNI 10802;
 - Le analisi devono essere effettuate da un laboratorio accreditato e si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - Le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di cinque anni;
7. Il rifiuto non conforme rinvenuto presso l'impianto deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto smaltimento del rifiuto. In particolare deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere

informato dell'accaduto; devono essere attivate, inoltre, opportune procedure finalizzate ad evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

8. La Ditta è autorizzata a svolgere, sui rifiuti in ingresso, le seguenti attività:
 - Operazione di messa in riserva (R13)
 - Operazione di recupero (operazione R5);
 - Operazione di deposito preliminare (D15)
9. Le aree dove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:
 - Rifiuti in ingresso messi in riserva (R13);
 - Rifiuti in ingresso messi in deposito preliminare (D15);
 - Rifiuti esitati dalle operazioni di recupero (R5);
 - Rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione dell'impianto.
10. I rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo;
11. La Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000.
12. La Ditta è tenuta a verificare che la caratterizzazione dei rifiuti in ingresso, effettuata dal produttore del rifiuto stesso, attesti la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente decreto per la specifica attività svolta;
13. I rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero autorizzate ai sensi del presente decreto, non dovessero, eccezionalmente, avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 152/06, con il conseguente obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, del formulario di identificazione e del conferimento a soggetti autorizzati;
14. L'esercizio dell'attività di gestione rifiuti effettuata tramite il presente atto è soggetta al rispetto degli adempimenti amministrativi previsti, dal D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii., per i soggetti che effettuano l'attività di recupero rifiuti;
15. Lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate, tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
16. La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i reports originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati, nonché le ricevute dei pagamenti relative alle stesse analisi;
17. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati allegati al progetto e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia;
18. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;
19. Dovrà provvedersi periodicamente e sistematicamente alla pulizia delle condotte di allontanamento delle acque meteoriche che, in caso di eventi prolungati ed intensi, potrebbero causare effetti negativi e pregiudizievoli sull'ecosistema ambientale. Gli impianti dovranno essere mantenuti nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il massimo rispetto delle matrici ambientali e delle caratteristiche tecniche relative a ciascuna tipologia di impianto;
20. Il funzionamento degli impianti dovrà avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione previste nel progetto approvato e mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente decreto;
21. I diversi settori degli impianti dovranno essere opportunamente identificati tramite apposita cartellonistica recante le indicazioni delle caratteristiche dell'impianto e, ove necessario, anche le relative indicazioni di pericolo;
22. In fase di cantiere dovrà essere predisposta ogni possibile misura mitigativa per limitare gli impatti connessi alla produzione di polveri, all'inquinamento atmosferico e all'emissione di rumore causati dalle macchine operatrici e dai mezzi di trasporto;

23. Il perimetro dell'area destinata ad ospitare l'impianto in argomento, deve essere adeguatamente recintato;
24. Per le tipologie di rifiuti da sottoporre all'operazione D15 (codici CER 170302 200202) la ditta dovrà indicare il destinatario finale;
25. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Ditta è obbligata alla chiusura ed alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito;
26. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
27. La Ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni di cui al D.A. n. 271/GAB dell'11/07/2016 dell'A.R.T.A. – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Servizio 1 – Valutazioni Ambientali, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
28. Per quanto non specificato nel presente articolo, la ditta è obbligata al rispetto delle prescrizioni riportate all'art. 4 del D.D.G. n. 8 del 12/01/2017;

ART. 4

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Vigè il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii, nonché della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 4064 del 15/03/2018 recante "Linee Guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Art. 5

La ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti i dati relativi ai flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codice CER e quantità, con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 6

Ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06, e ss.mm.ii., la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

ART. 7

La Ditta, entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, dovrà trasmettere, per la successiva approvazione, il provvedimento di adeguamento delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciata da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B., che dovranno essere sottoposte alla rivalutazione monetaria automatica annuale da parte della Banca e/o Compagnia di assicurazione sulla base dell'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita ed avere validità pari alla durata della autorizzazione più un anno; le garanzie dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto al punto 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 4064 del 15/03/2018;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;



- Nomina del responsabile tecnico e contestuale accettazione dell'incarico.

ART. 8

Quando a seguito di controlli sulla gestione dell'impianto, questa non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente decreto, l'Autorità competente interverrà ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. o intervenire in materia, nonché al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

L'attività autorizzata ai sensi del presente decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Qualunque variazione della società (della sede legale, del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite, ecc..) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 10

Si approva il Patto di integrità intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, già sottoscritto da quest'ultima e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione contestualmente all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 11

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 12

La Città Metropolitana di Palermo effettuerà, anche avvalendosi dell'ARPA S.T. di Palermo, a seguito della comunicazione di cui all'art. 8 del presente decreto, un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare la conformità dello stesso al progetto approvato, trasmettendo gli esiti al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. La Città Metropolitana di Palermo effettuerà periodicamente l'attività di controllo e vigilanza di cui all'art. 197 del D.Lgs. 152/06, anche avvalendosi di A.R.P.A. S.T. di Palermo.

ART. 13

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 Agosto 2014 n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9, trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto, e notificato alla ditta "Bologna Ecoservice s.r.l.". Il presente decreto sarà inoltre trasmesso ai seguenti Enti: Comune di Palermo; Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

ART. 14

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 23, ultimo comma dello statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Palermo, lì 06 DIC 2019



IL DIRIGENTE
SERVIZIO 03 - AUTORIZZAZIONI
Arch. Antonino Rotella

